{mosimage} Il 23/10/2008 la Corte di Giustizia (seconda sezione) ha emesso una importante sentenza nella causa C-286/06 in tema di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore rilasciati dopo una formazione di almeno tre anni . La sentenza interessa anche l'esercizio in Italia della professione forense poichè pone punti fermi sui limiti entro i quali deve riconoscersi consentito l'esercizio di una professione (anche della professione forense) in uno Stato membro a seguito del rilascio della qualifica professionale in altro Stato membro. Mi pare che la c.d. via spagnola all'avvocatura possa diventare una autostrada ma solo per chi, in base ad elementi obiettivi, non si avvalga abusivamente o fraudolentemente delle disposizioni del diritto comunitario. Saranno i giudici interni a poter verificare.

LEGGI DI SEGUITO LE MASSIME E L'INTERA SENTENZA TRATTA DAL SITO www.europa.eu.int ...

e per un commento scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio@libero.it

MASSIME: **> Unione europea - Norme comunitarie - Direttiva - Sul riconoscimento dei diplomi - Stato membro ove sia conseguita la formazione - Limitazioni - Insussistenza - Ratio**

> Anche se la definizione della nozione di "diploma" che figura all'art. 1, lett. a), Direttiva n. 89/48, comporta determinate riserve per quanto attiene all'applicabilità della direttiva stessa alle qualifiche acquisite in Stati terzi, né l'art. 1, lett. a), della direttiva citata, né alcun'altra disposizione di quest'ultima contemplano una qualsivoglia limitazione per quanto riguarda lo Stato membro in cui un richiedente deve aver acquisito le sue qualifiche professionali. Infatti, dal summenzionato art. 1, lett. a), primo comma, risulta espressamente che è sufficiente che la formazione sia stata acquisita "in misura preponderante nella Comunità". La Corte ha già chiarito che tale espressione comprende sia la formazione acquisita interamente nello Stato membro di rilascio del titolo di formazione di cui trattasi sia quella parzialmente o interamente acquisita in un altro Stato membro (1). Secondo il sistema instaurato dalla Direttiva n. 89/48 infatti, un diploma viene riconosciuto non tanto in considerazione del valore intrinseco della formazione che esso sancisce, ma in quanto dà accesso, nello Stato membro in cui è stato rilasciato o riconosciuto, ad una professione regolamentata (2). Il sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore previsto dalla Direttiva n. 89/48 si fonda, infatti, sulla fiducia reciproca che gli Stati membri nutrono nelle qualifiche professionali che essi conferiscono. **Tale sistema, in sostanza, pone una presunzione secondo la quale le qualifiche di un richiedente abilitato all'esercizio di una professione regolamentata in uno Stato membro siano sufficienti per l'esercizio della stessa professione negli altri Stati membri.**

(1) Corte di Giustizia 29-4-2004, causa C-102/02, Beuttenmüller, punto 41.

(2) Corte di Giustizia 29-4-2004, causa C-102/02, Beuttenmüller, punto 52; Corte di Giustizia 19-1-2006, causa C-330/03, Colegio, punto 19.

> Unione europea - Norme comunitarie - Direttiva - Sul riconoscimento dei diplomi - Abuso del sistema generale di riconoscimento dei diplomi - Valutazione da parte dei giudici nazionali - Possibilità - Accesso alla professione nello stato membro di preferenza - Insussistenza di un abuso - Esercizio di una libertà fondamentale del Trattato CE - Sussiste

> I cittadini di uno Stato membro non possono, di sicuro, tentare, grazie alle possibilità offerte dal diritto comunitario, di sottrarsi abusivamente all'impero delle loro leggi nazionali, né possono avvalersi abusivamente o fraudolentemente delle disposizioni comunitarie (3). Pertanto, **anche se i giudici nazionali possono tener conto caso per caso, basandosi su elementi obiettivi, del comportamento abusivo o fraudolento degli interessati per negare loro eventualmente la possibilità di fruire delle disposizioni di diritto comunitario invocate, tuttavia,**

nel valutare tale comportamento, essi devono del pari tener presenti le finalità perseguite dalle disposizioni comunitarie di cui trattasi. Il sistema generale di riconoscimento stabilito dalla Direttiva n. 89/48, mira per l'appunto a consentire ai cittadini di uno Stato membro abilitati ad esercitare una professione regolamentata in uno Stato membro, di accedere alla stessa professione in altri Stati membri. In tale contesto, il fatto che un cittadino di uno Stato membro che desideri esercitare una professione regolamentata scelga d'accedervi nello Stato membro di sua preferenza non può costituire, di per sé, un abuso del sistema generale di riconoscimento stabilito dalla Direttiva n. 89/48. Infatti, il diritto dei cittadini di uno Stato membro di scegliere lo Stato membro nel quale desiderano acquisire le loro qualifiche professionali è inerente all'esercizio, in un mercato unico, delle libertà fondamentali garantite dal Trattato CE.

(3) Corte di Giustizia 7-2-1979, causa 115/78, Knoors, punto 25; Racc. pag. 399, punto 3-10-1990, causa C-61/89, Bouchoucha, punto 14; Racc. pag. 399, punto 9-3-1999, causa C-212/97, Centros, punto 24; Racc. pag. 399, punto 12-9-2006, causa C-196/04, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, punto 35.

> Unione europea - Norme comunitarie - Direttiva - Sul riconoscimento dei diplomi - Ingegnere - Presso un ente pubblico - Applicazione criteri relativi alle promozioni - Omologazione dei titoli - Condizione preliminare per l'ammissione alle prove per la promozione interna - Incompatibilità con la direttiva

> Quando un cittadino di uno Stato membro esercita la professione di ingegnere nell'ambito dell'Amministrazione generale dello Stato, le condizioni per tale esercizio dovrebbero includere le possibilità di promozione e, quindi, i criteri relativi alla partecipazione alle prove di selezione interna. Sicché allorché la Direttiva n. 89/48 trova applicazione, un ente pubblico di uno Stato membro tenuto a rispettare le norme previste da tale direttiva non può più imporre l'omologazione dei titoli di un interessato da parte delle autorità nazionali competenti come condizione preliminare all'accesso alla professione interessata (4). Il fatto di non consentire al titolare di un diploma rilasciato in un altro Stato membro di beneficiare delle stesse possibilità di promozione attribuite ai titolari del diploma equivalente, per il solo motivo che tale diploma è stato conseguito al termine di una formazione di durata inferiore, verrebbe a sfavorire i titolari di un diploma di un altro Stato membro soltanto per aver acquisito qualifiche equivalenti in tempi più brevi. Di conseguenza, il requisito dell'omologazione è incompatibile con l'art. 3 della Direttiva n. 89/48, quanto meno nei limiti in cui tale requisito configura una condizione preliminare all'ammissione alle prove per la promozione interna, anche per candidati che si avvalgano unicamente di un diploma rilasciato in un altro Stato membro e riconosciuto in applicazione della Direttiva n. 89/48.

(4) V., in tal senso, Corte di Giustizia 8-7-1999, causa C-234/97, Fernández de Bobadilla, punto 27; Corte di Giuxstizia 14-7-2005, causa C-141/04, Peros, punto 35.

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

23 ottobre 2008

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 89/48/CEE – Lavoratori – Riconoscimento di diplomi – Ingegnere»

Nella causa C-286/06,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 29 giugno 2006,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. H. Støvlbæk e R. Vidal Puig, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Regno di Spagna, rappresentato dal sig. M. Muñoz Pérez, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuto,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J.-C. Bonichot, K. Schiemann (relatore), J. Makarczyk e L. Bay Larsen, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig.ra M.M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 13 settembre 2007,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare

che:

– negando il riconoscimento delle qualifiche professionali di ingegnere conseguite in Italia, e

– subordinando l'ammissione alle prove per la promozione all'interno del pubblico impiego di ingegneri in possesso di titoli professionali conseguiti in un altro Stato membro al riconoscimento accademico delle suddette qualifiche,

il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE (GU L 206, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 89/48»), in particolare del suo art. 3.

2 La principale questione di diritto sollevata nel presente procedimento è analoga a quella sorta nell'ambito della causa sfociata nella sentenza in pari data, relativa alla causa C 274/05, Commissione/Grecia (non ancora pubblicata nella Raccolta). Tali controversie riguardano entrambe in quale misura le disposizioni della direttiva 89/48 possano essere invocate per imporre ad uno Stato membro di riconoscere i diplomi rilasciati, a conclusione di studi compiuti sul proprio territorio, dalle autorità di un altro Stato membro.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

3 Dal terzo e dal quarto 'considerando' della direttiva 89/48 risulta che essa è tesa ad attuare un metodo generale di riconoscimento dei diplomi atto ad agevolare ai cittadini europei l'esercizio di tutte le attività professionali subordinate, in un determinato Stato membro ospitante, al possesso di una formazione post secondaria, sempreché essi siano in possesso di diplomi che li preparino a dette attività, sanzionino un ciclo di studi di almeno tre anni e siano stati rilasciati in un altro Stato membro.

4 Il quinto 'considerando' della direttiva 89/48 è redatto come segue:

«considerando che, relativamente alle professioni per il cui esercizio la Comunità non ha stabilito il livello minimo di qualifica necessario, gli Stati membri conservano la facoltà di stabilire detto livello allo scopo di garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio; che tuttavia essi non possono, senza violare gli obblighi loro incombenti in virtù dell'articolo [10 CE], imporre ad un cittadino di uno Stato membro di acquisire qualifiche che essi di solito si limitano a determinare riferendosi ai diplomi rilasciati nel quadro dei loro sistemi nazionali di insegnamento, quando l'interessato ha già acquisito in tutto o in parte dette qualifiche in un altro Stato membro; che ogni Stato membro ospitante nel quale una professione è regolamentata è pertanto tenuto a prendere in considerazione le qualifiche acquisite in un altro Stato membro e ad esaminare se esse corrispondono a quelle prescritte dalle disposizioni nazionali».

5 L’art. 1, lett. a), della direttiva 89/48 così dispone:

«Ai sensi della presente direttiva si intende:

a) per diploma, qualsiasi diploma, certificato o altro titolo o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli;

– che sia stato rilasciato da un’autorità competente in uno Stato membro, designata in conformità delle sue disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,

– da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari della durata minima di tre anni, oppure di durata equivalente a tempo parziale, in un’università o un istituto di istruzione superiore o in un altro istituto di livello di formazione equivalente e, se del caso, che ha seguito con successo la formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari e

– dal quale risulti che il titolare possiede le qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in detto Stato membro o esercitarla,

quando la formazione sancita dal diploma, certificato o altro titolo, è stata acquisita in misura preponderante nella Comunità o quando il titolare ha un’esperienza professionale di tre anni, certificata dallo Stato membro che ha riconosciuto il diploma, certificato o altro titolo rilasciato in un paese terzo.

È assimilato a un diploma ai sensi del primo comma qualsiasi diploma, certificato o altro titolo, o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli, che sia stato rilasciato da un’autorità competente in uno Stato membro qualora sancisca una formazione acquisita nella Comunità e riconosciuta da un’autorità competente in tale Stato membro come formazione di livello equivalente e qualora esso conferisca gli stessi diritti d’accesso e d’esercizio di una professione regolamentata».

6 L’art. 2, primo comma, della direttiva 89/48 prevede quanto segue:

«La presente direttiva si applica a qualunque cittadino di uno Stato membro che intenda esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato, una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante».

7 L’art. 3, primo comma, della direttiva 89/48 dispone che uno Stato membro ospitante che subordina l’accesso ad una professione al possesso di un diploma non può rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche, l’accesso a tale professione se il richiedente soddisfa determinate condizioni specificate in detta disposizione. Ciò avviene in particolare quando il richiedente possiede il diploma prescritto da un altro Stato membro per l’accesso o l’esercizio di questa stessa professione sul suo territorio e che è stato ottenuto in un altro Stato membro.

8 Nonostante l’art. 3 della direttiva citata, l’art. 4 della medesima consente allo Stato

membro ospitante, in presenza di determinati presupposti ivi definiti, di esigere che il richiedente provi di possedere un'esperienza professionale di una durata determinata, che compia un tirocinio di adattamento per un periodo massimo di tre anni o si sottoponga a una prova attitudinale (in prosieguo: le «misure di compensazione»). Questa stessa disposizione stabilisce talune regole e condizioni applicabili alle misure di compensazione che possono essere imposte per compensare le carenze nella formazione del suddetto richiedente.

9 Ai sensi dell'art. 8, n. 1, della direttiva 89/48 lo Stato membro ospitante accetta, come prova che le condizioni di cui agli artt. 3 e 4 sono soddisfatte, gli attestati e i documenti rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri, che l'interessato deve presentare a sostegno della propria richiesta di poter esercitare la professione in questione.

La normativa nazionale

10 La normativa spagnola in materia di diplomi universitari opera una distinzione tra due tipi di diplomi, vale a dire i «diplomi ufficiali», la cui validità è riconosciuta in tutto il territorio nazionale e che danno accesso alle professioni regolamentate, e i «diplomi propri», che le varie università hanno la facoltà di rilasciare ma che, in particolare, non danno accesso alle professioni regolamentate. Tale materia è disciplinata dalla legge organica 21 dicembre 2001, 6/2001, relativa alle università (BOE n. 307 del 24 dicembre 2001, pag. 49400).

11 L'art. 34 della legge organica 6/2001 dispone quanto segue:

«Determinazione dei diplomi universitari e delle direttive generali dei loro programmi di studi.

1. Il governo, di propria iniziativa, previo parere del consiglio di coordinamento universitario, ovvero su proposta di quest'ultimo, stabilisce i diplomi universitari aventi carattere ufficiale e validi su tutto il territorio nazionale, nonché le direttive generali dei programmi di studio che devono essere seguiti per il conseguimento e per l'omologazione di tali diplomi.

2. I diplomi di cui al paragrafo precedente, che figurano nell'elenco dei diplomi universitari ufficiali approvati dal governo, vengono rilasciati in nome del Re dal Rettore dell'università nella quale sono stati conseguiti.

3. Gli istituti universitari possono stabilire corsi di studio che consentono di conseguire diplomi e titoli propri, nonché corsi di studio di formazione continua. Tali diplomi e titoli non hanno gli stessi effetti riconosciuti dalle disposizioni legislative ai diplomi e ai titoli menzionati al paragrafo 1».

La procedura di riconoscimento

12 In Spagna il regio decreto 25 ottobre 1991, 1665/1991, che disciplina il sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore rilasciati negli Stati membri dell'Unione europea per i quali è richiesta una formazione di durata almeno triennale (BOE n. 280 del 22 novembre 1991, pag. 37916; in prosieguo: il «regio decreto sul riconoscimento»), è volto a trasporre la direttiva 89/48 nell'ordinamento giuridico nazionale.

13 L'art. 2, n. 1, del regio decreto sul riconoscimento, diretto a recepire nell'ordinamento spagnolo l'art. 2, primo comma, della direttiva 89/48, prevede quanto segue:

«Le disposizioni contemplate dal presente regio decreto si applicano ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che siano in possesso di un diploma ottenuto in uno Stato di detta Unione e intendano esercitare in Spagna, come lavoratori autonomi o subordinati, una professione regolamentata per il cui esercizio è richiesta una formazione superiore della durata minima di tre anni».

14 Ai termini dell'art. 4, n. 1, del suddetto regio decreto:

«In Spagna, per l'accesso ad una professione regolamentata, sono riconosciuti i diplomi conseguiti negli Stati membri che abilitano ad esercitare in tali Stati la stessa professione con i medesimi effetti del corrispondente diploma spagnolo».

15 L'art. 1, lett. a), del regio decreto sul riconoscimento mira a trasporre nell'ordinamento spagnolo l'art. 1, lett. a), della direttiva 89/48 fornendo la seguente definizione del termine «diploma»:

«Ogni diploma, certificato o altro titolo ovvero ogni insieme di tali diplomi, certificati o altri titoli che sia stato rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari della durata minima di tre anni, o della durata equivalente a tempo parziale, presso un'università o un istituto di insegnamento superiore o presso un altro istituto di livello di formazione equivalente e, se del caso, che ha seguito con successo la formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari, e dal quale risulti che il titolare possiede le qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in detto Stato membro, quando la preparazione sancita dal suddetto diploma è stata acquisita in misura preponderante all'interno della Comunità, o quando il suo titolare ha un'esperienza professionale di tre anni, certificata dallo Stato membro che ha riconosciuto tale diploma (…)».

16 L'art. 1, lett. b), del regio decreto citato definisce la nozione di «professione regolamentata» nei seguenti termini:

«[Attività] o [insieme] di attività professionali il cui accesso o esercizio, o una delle modalità d'esercizio, è subordinato, direttamente o indirettamente, al possesso di un diploma e che costituisce una professione in uno Stato membro».

17 L'art. 3 del regio decreto sul riconoscimento dispone che, ai fini di tale decreto, si considerano «professioni regolamentate» le professioni elencate nell'allegato I dello stesso decreto, tra le quali figurano le professioni di «ingegnere di ponti e strade» («ingeniero de Caminos, Canales y Puertos») e di «ingegnere tecnico dei lavori pubblici» («ingeniero técnico de obras públicas»). Invece, la professione di «ingegnere civile» («ingeniero civil») non figura in tale allegato.

La procedura di omologazione

18 La procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali prevista dal regio decreto sul riconoscimento deve essere distinta dalla procedura denominata di «omologazione» dei diplomi universitari. La prima di tali due procedure è volta ad operare un controllo al fine di determinare se la persona interessata dispone o meno della qualifica richiesta per esercitare una data professione regolamentata. Invece, la procedura di omologazione mira a sottoporre a verifica il contenuto accademico, in termini di conoscenze, degli studi seguiti per conseguire un diploma.

19 La procedura di omologazione è regolata dal regio decreto 20 febbraio 2004, 285/2004, recante la disciplina delle condizioni per l'omologazione e la convalida di diplomi e corsi di studi superiori stranieri (BOE n. 55 del 4 marzo 2004, pag. 8996; in prosieguo: il «regio decreto sull'omologazione»).

20 La nozione di omologazione viene definita dall'art. 3, lett. a) e b), del regio decreto sull'omologazione nei seguenti termini:

«Ai sensi del presente regio decreto, si intende per:

a) omologazione dell'equivalenza ad un diploma dell'elenco dei diplomi universitari ufficiali: il riconoscimento ufficiale della formazione ricevuta per il conseguimento di un diploma straniero, riconosciuta come equivalente a quella richiesta per il conseguimento di un diploma spagnolo menzionato nell'elenco citato;

b) omologazione dell'equivalenza ad uno dei gradi accademici in cui sono strutturati gli studi universitari in Spagna: il riconoscimento ufficiale della formazione ricevuta per il conseguimento di un diploma straniero, riconosciuta equivalente a quella richiesta per il conseguimento di un grado accademico corrispondente ad uno dei livelli in cui sono strutturati gli studi universitari spagnoli, e non ad un diploma concreto».

21 L'art. 4, n. 1, del regio decreto sull'omologazione specifica nei seguenti termini gli effetti dell'omologazione:

«L'omologazione conferisce al diploma straniero, dal momento in cui viene accordata e dal momento in cui la corrispondente attestazione viene rilasciata, gli stessi effetti su tutto il territorio nazionale del diploma o del grado accademico spagnolo rispetto al quale esso viene omologato come equivalente, in conformità della legislazione in vigore».

22 L'art. 22 del regio decreto sull'omologazione, intitolato «Riconoscimento professionale dei diplomi dell'Unione europea», dispone che:

«Il riconoscimento professionale dei diplomi d'istruzione superiore rilasciati dagli Stati membri dell'Unione europea è disciplinato dalle procedure previste dalle direttive comunitarie e dalla relativa normativa spagnola di trasposizione».

23 Inoltre, la prima disposizione supplementare del regio decreto sull'omologazione, intitolata «Disciplina comunitaria», fa riferimento alla legislazione comunitaria nei seguenti

termini:

«Le disposizioni del presente regio decreto si applicano fatte salve le disposizioni in materia contenute nel Trattato d'adesione della Spagna alle Comunità europee, nel Trattato sull'Unione europea e nel diritto comunitario derivato».

La disciplina relativa alla professione di ingegnere in Spagna e in Italia

24 La professione di ingegnere è una professione regolamentata tanto in Spagna quanto in Italia.

– I sistemi di formazione

25 I sistemi di formazione italiano e spagnolo sono simili per quanto concerne le qualifiche nel settore dell'ingegneria. In entrambi gli Stati membri tali qualifiche possono essere conseguite al termine di un ciclo di studi post-secondario della durata di tre o cinque anni.

26 In Spagna viene effettuata una distinzione tra i diplomi universitari di ingegnere tecnico («ingeniero técnico»), conseguiti dopo tre anni di studio, e quelli di ingegnere («ingeniero»; in prosieguo: l'«ingegnere a pieno titolo»), conseguiti dopo una formazione di cinque anni. I titolari di un diploma di ingegnere tecnico possono conseguire il diploma di ingegnere a pieno titolo frequentando con successo gli ultimi due anni del percorso formativo che conduce a tale ultimo diploma.

27 In Italia viene operata una distinzione tra i diplomi universitari conseguiti dopo tre anni di studio («laurea triennale»), che sanciscono la formazione degli «ingegneri junior», e quelli rilasciati al termine di due anni di studio supplementari finalizzati alla formazione degli «ingegneri» (in prosieguo: gli «ingegneri a pieno titolo»). Questi ultimi diplomi, precedentemente denominati «laurea specialistica», hanno il titolo di «laurea magistrale», a seguito di una riforma intervenuta nel corso del 2004.

– Le condizioni di accesso alla professione di ingegnere e le condizioni del suo esercizio in Spagna e in Italia

28 In Spagna l'accesso alle professioni di ingegnere tecnico e di ingegnere a pieno titolo è, in linea di principio, subordinata al possesso del diploma universitario ufficiale, ai sensi della legge organica 6/2001, corrispondente alla professione interessata.

29 In Italia l'accesso alle professioni di ingegnere junior e di ingegnere a pieno titolo è subordinata al possesso del diploma universitario richiesto, nonché al superamento dell'esame di Stato corrispondente alla relativa professione [art. 4 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 (Gazzetta ufficiale n. 37 del 15 febbraio 1926)]. Detto esame di Stato consta, ai termini degli artt. 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Supplemento ordinario alla GURI n. 190 del 17 agosto 2001), di almeno due prove scritte, una prova orale ed una prova pratica. Ai candidati che hanno superato positivamente l'esame di Stato viene conferita l'«abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere».

30 Tanto in Spagna quanto in Italia l'esercizio della professione di ingegnere presuppone altresì l'iscrizione all'albo di un ordine professionale. In Spagna sono competenti diversi ordini di ingegneri («colegios de ingenieros») a seconda delle specializzazioni e delle regioni. In Italia in ciascuna provincia viene tenuto un albo degli ingegneri dal «Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri». Tale albo si suddivide in due sezioni, ossia la sezione A, riservata agli ingegneri a pieno titolo, e la sezione B, riservata agli ingegneri junior. In entrambi questi Stati membri l'iscrizione all'albo dell'ordine degli ingegneri costituisce una mera formalità amministrativa, che di per sé non attesta le qualifiche professionali delle persone interessate, ma è tesa a garantire che l'esercizio della professione rispetti determinate norme deontologiche.

– Le professioni di ingegnere di ponti e strade e di ingegnere tecnico dei lavori pubblici in Spagna

31 In Spagna, come risulta dall'art. 4 della legge 20 luglio 1957, recante disposizioni che disciplinano gli studi tecnici (BOE n. 187 del 22 luglio 1957, pag. 607), le persone che desiderano esercitare la professione di ingegnere di ponti e strade devono, di norma, essere titolari del diploma universitario ufficiale, ai sensi della legge organica 6/2001, di ingegnere di ponti e strade, rilasciato da una delle scuole spagnole di formazione degli ingegneri di ponti e strade. Tale diploma di ingegnere a pieno titolo viene conseguito al termine di cinque anni di studi.

32 L'accesso alla suddetta professione è consentito anche ai titolari di un diploma rilasciato in un altro Stato membro, riconosciuto ai fini professionali in conformità del regio decreto sul riconoscimento, nonché ai titolari di un diploma universitario straniero omologato come equivalente al diploma spagnolo di ingegnere di ponti e strade, in conformità del regio decreto sull'omologazione.

33 Oltre a ciò, in tutti i casi summenzionati, per poter esercitare la professione considerata gli interessati devono essere iscritti all'albo dell'Ordine professionale degli ingegneri di ponti e strade («Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos»). Tale iscrizione non è subordinata al superamento di un esame. Ogni individuo in possesso del corrispondente diploma e degli altri requisiti legali ha il diritto di essere iscritto al suddetto albo.

34 Il diploma di ingegnere tecnico di costruzioni civili («ingeniero técnico en construcciones civiles») è, ai sensi della legge organica 6/2001, un diploma ufficiale che sancisce una formazione di tre anni. Esso dà accesso alla professione regolamentata di ingegnere tecnico di lavori pubblici in Spagna. I titolari di tale diploma possono conseguire il diploma di ingegnere di ponti e strade seguendo con successo la formazione offerta nel corso del quarto e del quinto anno di studi presso uno degli istituti di formazione degli ingegneri di ponti e strade spagnole.

– La professione di ingegnere civile in Italia

35 Di norma, coloro che in Italia desiderano esercitare la professione di ingegnere civile devono essere titolari del diploma universitario di ingegnere civile («laurea in Ingegneria civile»), «laurea magistrale», che sanziona una formazione della durata di cinque anni, nonché dell'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, conferita dopo il superamento

dell’esame di Stato. Tali soggetti devono inoltre essere iscritti all’albo degli ingegneri di una provincia, nella sezione A, che rileva nel caso di specie.

Necessità di omologare i titoli professionali conseguiti in un altro Stato membro per l’ammissione alle prove per essere promossi all’interno del pubblico impiego

36 Il decreto del Ministro dell’Ambiente 9 maggio 2003, MAM/1266/2003 (BOE n. 123 del 23 maggio 2003, pag. 19820), aveva bandito un concorso interno per la promozione al grado di quadro tecnico superiore degli enti autonomi del Ministero dell’Ambiente («técnicos facultativos superiores de organismos autónomos del Ministerio de Medio ambiente»).

37 L’art. 2 del decreto MAM/1266/2003, intitolato «Condizioni relative ai candidati», prevedeva che:

«2.1. Per essere ammessi a partecipare alle prove di selezione, i candidati devono soddisfare, dall’ultimo giorno utile ai fini della presentazione delle candidature e sino al momento della loro entrata in funzione in qualità di funzionari di carriera, le seguenti condizioni di partecipazione:

(…)

2.1.4. Diplomi: possedere o essere in grado di ottenere il diploma di laurea in ingegneria o in architettura. In caso di titoli conseguiti all’estero, i candidati devono possedere il certificato che ne attesta l’omologazione.

(…)».

38 Tale requisito è richiesto in via generale per le procedure di selezione organizzate per l’accesso ai gradi dell’amministrazione generale dello Stato.

39 La suddetta prassi è stata quindi codificata con il decreto del Ministro delle Pubbliche Amministrazioni 22 febbraio 2005, APU/423/2005, che stabilisce le basi comuni che disciplinano le procedure di selezione per l’ingresso o l’accesso ai gradi dell’amministrazione generale dello Stato (BOE n. 48 del 25 febbraio 2005, pag. 6993).

40 Il paragrafo 7 del decreto APU/423/2005, intitolato «Condizioni relative ai candidati», dispone che:

«1. Per essere ammessi a partecipare alle prove di selezione, i candidati devono soddisfare, dall’ultimo giorno utile ai fini della presentazione delle candidature e sino al momento della loro entrata in funzione in qualità di funzionario di carriera, le seguenti condizioni di partecipazione, nonché quelle previste dalle corrispondenti disposizioni specifiche:

(…).

1.3. Diplomi: possedere o essere in grado di ottenere il diploma richiesto per accedere ad ogni grado, conformemente a quanto viene stabilito in base alle caratteristiche specifiche di

ciascuna convocazione. In caso di titoli conseguiti all'estero, i candidati devono essere in possesso del certificato che ne attesta l'omologazione.

(…)».

La procedura precontenziosa

Le denunce ricevute dalla Commissione

41 La Commissione ha ricevuto numerose denunce relative al diniego opposto dalle autorità spagnole competenti, nel caso specifico il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti («Ministerio de Fomento»), di accogliere le domande di riconoscimento, presentate ai sensi del regio decreto sul riconoscimento, delle qualifiche professionali di ingegnere conseguite in Italia ai fini dell'esercizio della professione di ingegnere di ponti e strade in Spagna.

42 I denuncianti possiedono il diploma ufficiale, ai sensi della legge organica 6/2001, di ingegnere tecnico di costruzioni civili rilasciato dall'Università di Alicante (Spagna), nonché del diploma universitario di «ingegnere civile», che costituisce un diploma proprio ai sensi della legge organica 6/2001, rilasciato dalla stessa università.

43 In forza di una convenzione-quadro di collaborazione stipulata tra l'Università di Alicante e l'Università Politecnica delle Marche, gli studi di «ingegneria civile», cui dà accesso la prima di tali università, sono coordinati e supervisionati dalla seconda.

44 In applicazione della citata convenzione-quadro, l'Università Politecnica delle Marche ha riconosciuto l'equivalenza dei summenzionati diplomi universitari spagnoli al diploma universitario italiano di ingegnere civile («laurea in ingegneria civile») in favore dei denuncianti e ha rilasciato loro, di conseguenza, il diploma di ingegnere civile. Una volta in possesso di tale diploma, i denuncianti hanno superato in Italia l'esame di Stato che ha loro conferito l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, che li autorizza ad esercitare la professione di ingegnere civile in tale Stato membro.

45 I denuncianti hanno successivamente chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in Italia onde poter esercitare la professione di ingegnere di ponti e strade in Spagna. Detto Ministero ha respinto tali domande adducendo l'argomento che la formazione universitaria seguita dai denuncianti era stata impartita interamente in Spagna e che, pertanto, non erano applicabili né il regio decreto sul riconoscimento né la direttiva 89/48.

46 Inoltre, uno dei denuncianti in causa si è visto rifiutare l'ammissione a una delle prove per la promozione interna organizzate dal Ministero dell'Ambiente («Ministerio de Medio ambiente»), per il fatto che i candidati titolari di diplomi stranieri dovevano, in forza del decreto MAM/1266/2003, ottenerne preventivamente l'omologazione, in conformità del regio decreto sull'omologazione.

La lettera di diffida e l'avviso motivato

47 Ritenendo la normativa spagnola incompatibile con la direttiva 89/48, la Commissione ha inviato al Regno di Spagna una lettera di diffida in data 22 dicembre 2004, alla quale le autorità spagnole hanno risposto il 22 febbraio 2005.

48 Considerando insoddisfacenti i chiarimenti forniti dalle autorità spagnole, la Commissione ha trasmesso al Regno di Spagna un avviso motivato in data 5 luglio 2005, al quale tale Stato membro ha risposto con lettera 20 settembre 2005.

49 Ritenendo i chiarimenti forniti ancora insoddisfacenti, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.

Sul ricorso

Sulla prima censura, relativa al mancato riconoscimento delle qualifiche acquisite in Italia al termine di una formazione ricevuta in Spagna

50 Con la sua prima censura la Commissione fa valere che i denuncianti soddisfano tutte le condizioni per l'applicabilità della direttiva 89/48 e che, conseguentemente, le autorità spagnole erano obbligate ad autorizzare l'accesso dei denuncianti alla professione di ingegnere di ponti e strade in Spagna. Negando loro tale accesso, il Regno di Spagna sarebbe venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 3 della direttiva citata.

51 Ad avviso della Commissione, il fatto che la formazione che i denuncianti possiedono fosse stata ricevuta esclusivamente in Spagna non invalida affatto tale conclusione. La direttiva 89/48 esigerebbe soltanto che la formazione venga ricevuta in uno Stato membro diverso da quello ospitante. Secondo la Commissione, dagli artt. 1, lett. a) e b), 2 e 3 della direttiva 89/48, letti in combinato disposto, si evince che quest'ultima trova applicazione quando lo Stato membro in cui il richiedente desidera esercitare la professione interessata è diverso da quello nel quale è stato rilasciato il diploma che questi fa valere, e ciò indipendentemente dal luogo ove è stata seguita la formazione necessaria al conseguimento del diploma.

52 Il Regno di Spagna nega che tale censura sia fondata, ritenendo che esistano due motivi fondamentali che giustificano la mancanza dell'obbligo di riconoscimento dei diplomi dei denuncianti in parola, cioè quando le persone che sollecitano il riconoscimento dei loro titoli hanno seguito la loro formazione interamente in Spagna e quando pretendono di ottenere tale riconoscimento onde esercitare, del pari in Spagna, la professione in questione. In primo luogo, il Regno di Spagna fa valere che, nel caso di specie, dato che tutti i fatti rilevanti si sono prodotti all'interno di un unico Stato membro, le disposizioni della direttiva 89/48 non sono applicabili. In secondo luogo, esso invoca la giurisprudenza della Corte secondo cui gli interessati non possono avvalersi abusivamente o fraudolentemente del diritto comunitario.

53 In sede di valutazione della suddetta censura, occorre evidenziare che la nozione di «diploma», definita dall'art. 1, lett. a), della direttiva 89/48, costituisce la chiave di volta del sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore previsto da tale direttiva.

54 Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 4 della direttiva 89/48, l'art. 3, primo comma, lett.

a), di quest'ultima riconosce ad ogni richiedente in possesso di un «diploma», ai sensi di detta direttiva, che gli consente di esercitare una professione regolamentata in uno Stato membro, il diritto di esercitare la stessa professione in qualsiasi altro Stato membro.

55 Per quanto attiene alla valutazione delle qualifiche che i denuncianti fanno valere, si deve innanzi tutto rammentare che il «diploma», ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva 89/48, può essere costituito da un insieme di titoli.

56 Per quanto riguarda, poi, la condizione enunciata all'art. 1, lett. a), secondo trattino, della direttiva 89/48, i denuncianti soddisfano palesemente la condizione ai sensi della quale i titolari devono aver frequentato con successo un ciclo di studi post secondari della durata minima di tre anni presso un'università. Infatti, risulta dai titoli di studi che sono stati rilasciati ai denuncianti dall'Università di Alicante che questi ultimi hanno seguito con successo un ciclo di studi post-secondari della durata di cinque anni.

57 Inoltre, quanto alla condizione di cui all'art. 1, lett. a), terzo trattino, della direttiva 89/48, occorre rilevare che dai documenti allegati al ricorso risulta che ai denuncianti è stato rilasciato un diploma di ingegnere civile («laurea in ingegneria civile») dall'Università Politecnica delle Marche, in base all'equivalenza tra gli studi che gli stessi hanno seguito presso l'Università di Alicante e quelli che conducono al diploma di laurea in discorso. Il fatto che detti denuncianti abbiano conseguito tale diploma e abbiano superato l'esame di Stato italiano, a seguito del quale hanno ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, dimostra che sono in possesso delle qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in Italia.

58 Non vi è alcun dubbio, infine, che ciascuno dei titoli in causa è stato rilasciato da un'autorità competente, designata in conformità delle disposizioni di legge, rispettivamente, spagnole e italiane, e che, di conseguenza, risulta soddisfatta la condizione posta dall'art. 1, lett. a), primo trattino, della direttiva 89/48.

59 Si può pertanto affermare che i denuncianti possiedono «diplomi», ai sensi dell'art. 1, lett. a), primo trattino, della direttiva 89/48, e che conseguentemente l'art. 3 di tale direttiva riconosce loro il diritto, fatte salve eventuali misure di compensazione, di esercitare in Spagna la professione che, in virtù di detti diplomi, essi sono abilitati ad esercitare in Italia.

60 Contrariamente a quanto sostiene il Regno di Spagna, dalla direttiva 89/48 non può essere dedotta alcuna condizione in base alla quale gli interessati avrebbero dovuto seguire la loro formazione, interamente o in parte, in uno Stato membro diverso dal Regno di Spagna.

61 Può a tal riguardo rilevarsi che l'art. 8, n. 1, della direttiva 89/48 obbliga lo Stato membro ospitante ad accettare, in ogni caso, come prova che le condizioni per il riconoscimento di un diploma sono soddisfatte, gli attestati e i documenti rilasciati dalle autorità competenti degli altri Stati membri. Pertanto, lo Stato membro ospitante non può sottoporre ad esame il fondamento in base al quale tali documenti sono stati rilasciati, pur disponendo della possibilità di effettuare verifiche aventi ad oggetto le condizioni tra quelle fissate dall'art. 1, lett. a), della direttiva 89/48, che non appaiano già soddisfatte alla luce del disposto dei suddetti documenti.

62 Inoltre, anche se la definizione della nozione di «diploma» che figura all'art. 1, lett. a), della direttiva 89/48 comporta determinate riserve per quanto attiene all'applicabilità della direttiva stessa alle qualifiche acquisite in Stati terzi, né l'art. 1, lett. a), della direttiva citata, né alcun'altra disposizione di quest'ultima contemplano una qualsivoglia limitazione per quanto riguarda lo Stato membro in cui un richiedente deve aver acquisito le sue qualifiche professionali.

63 Infatti, dal summenzionato art. 1, lett. a), primo comma, risulta espressamente che è sufficiente che la formazione sia stata acquisita «in misura preponderante nella Comunità». La Corte ha già avuto modo di dichiarare che tale espressione comprende sia la formazione acquisita interamente nello Stato membro di rilascio del titolo di formazione di cui trattasi sia quella parzialmente o interamente acquisita in un altro Stato membro (sentenza 29 aprile 2004, causa C 102/02, Beuttenmüller, Racc. pag. I 5405, punto 41).

64 Inoltre, non sussiste alcuna ragione che possa giustificare una limitazione siffatta, dal momento che la questione principale, al fine di pronunciarsi sull'applicabilità della direttiva 89/48, è quella di chiarire se il richiedente sia o meno abilitato ad esercitare una professione regolamentata in uno Stato membro. Secondo il sistema instaurato da tale direttiva, un diploma viene riconosciuto non tanto in considerazione del valore intrinseco della formazione che esso sancisce, ma in quanto dà accesso, nello Stato membro in cui è stato rilasciato o riconosciuto, ad una professione regolamentata (sentenze Beuttenmüller, cit., punto 52, e 19 gennaio 2006, causa C 330/03, Colegio, Racc. pag. I 801, punto 19).

65 Il sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore previsto dalla direttiva 89/48 si fonda, infatti, sulla fiducia reciproca che gli Stati membri nutrono nelle qualifiche professionali che essi conferiscono. Tale sistema, in sostanza, pone una presunzione secondo la quale le qualifiche di un richiedente abilitato all'esercizio di una professione regolamentata in uno Stato membro siano sufficienti per l'esercizio della stessa professione negli altri Stati membri.

66 Nel caso di specie, non vi è alcun dubbio che i denuncianti sono debitamente abilitati ad esercitare la professione regolamentata di ingegnere in Italia.

67 Dato che i denuncianti sono stati abilitati ad esercitare la professione regolamentata in parola in uno Stato membro diverso da quello in cui richiedono di esercitare detta professione, è quanto mai evidente che la loro situazione non può essere qualificata come meramente interna e che quindi occorre respingere l'argomento del Regno di Spagna fondato, a tale proposito, sulla sentenza 2 luglio 1998, cause riunite da C 225/95 a C 227/95, Kapasakalis e a. (Racc. pag. I 4239, punti 18 e 19). Come rilevato dalla Commissione, in tale sentenza la Corte ha giudicato che la direttiva 89/48 non era applicabile in quanto i denuncianti della causa principale non avevano né lavorato, né studiato, né conseguito un diploma un altro Stato membro.

68 Del resto, il Regno di Spagna ritiene che l'applicazione della direttiva 89/48 consentirebbe di eludere la distinzione stabilita dalla legge organica 6/2001 tra diplomi ufficiali e diplomi propri, mediante una mera convenzione privata conclusa tra due università, in forza della quale un'università di un altro Stato membro procede al riconoscimento automatico di diplomi propri

rilasciati da un'università spagnola. Esso rammenta che il diploma di «ingegnere civile» fatto valere dai denuncianti non è un diploma ufficiale, ma solo un diploma proprio dell'Università di Alicante che, in conformità della legge organica 6/2001, è privo degli effetti attribuiti dalle norme di legge ai diplomi ufficiali e che quindi non è valido in Spagna ai fini accademici o professionali. Pertanto, i titoli di studio conseguiti dai denuncianti in Spagna non consentirebbero di esercitare la professione di ingegnere di ponti e strade in tale Stato membro. Il fatto che i denuncianti, che hanno compiuto i loro studi totalmente in Spagna, invochino ciononostante le disposizioni della direttiva 89/48 per accedere alla suddetta professione dovrebbe, pertanto, essere qualificato come fraudolento o abusivo.

69 A tale riguardo occorre rilevare che i cittadini di uno Stato membro non possono, di sicuro, tentare, grazie alle possibilità offerte dal diritto comunitario, di sottrarsi abusivamente all'impero delle loro leggi nazionali, né possono avvalersi abusivamente o fraudolentemente delle disposizioni comunitarie (sentenze 7 febbraio 1979, causa 115/78, Knoors, Racc. pag. 399, punto 25; 3 ottobre 1990, causa C-61/89, Bouchoucha, Racc. pag. I-3551, punto 14; 9 marzo 1999, causa C-212/97, Centros, Racc. pag. I-1459, punto 24, e 12 settembre 2006, causa C-196/04, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, Racc. pag. I-7995, punto 35).

70 Anche se i giudici nazionali possono tener conto caso per caso, basandosi su elementi obiettivi, del comportamento abusivo o fraudolento degli interessati per negare loro eventualmente la possibilità di fruire delle disposizioni di diritto comunitario invocate, tuttavia, nel valutare tale comportamento, essi devono del pari tener presenti le finalità perseguite dalle disposizioni comunitarie di cui trattasi (sentenza Centros, cit., punto 25).

71 Il sistema generale di riconoscimento stabilito dalla direttiva 89/48 mira per l'appunto a consentire ai cittadini di uno Stato membro abilitati a esercitare una professione regolamentata in uno Stato membro di accedere alla stessa professione in altri Stati membri.

72 In tale contesto, il fatto che un cittadino di uno Stato membro che desideri esercitare una professione regolamentata scelga d'accedervi nello Stato membro di sua preferenza non può costituire, di per sé, un abuso del sistema generale di riconoscimento stabilito dalla direttiva 89/48. Infatti, il diritto dei cittadini di uno Stato membro di scegliere lo Stato membro nel quale desiderano acquisire le loro qualifiche professionali è inerente all'esercizio, in un mercato unico, delle libertà fondamentali garantite dal Trattato CE.

73 Da tali considerazioni risulta che il Regno di Spagna, in forza dell'art. 3, primo comma, lett. a), della direttiva 89/48, è obbligato, fatte salve eventuali misure di compensazione, a riconoscere non solo i diplomi italiani di ingegnere allorché la formazione ricevuta per conseguirli si è svolta interamente o parzialmente in Italia, ma anche i diplomi rilasciati dalle autorità competenti italiane al termine di una formazione impartita interamente in Spagna.

74 Tuttavia, come osserva il Regno di Spagna nel controricorso, contrariamente a quanto sembra emergere prima facie dalle conclusioni del ricorso per inadempimento in esame, la prima censura che la Commissione invoca non ha in realtà ad oggetto il rifiuto categorico da parte delle autorità spagnole competenti di riconoscere qualsiasi qualifica professionale di

ingegnere italiana, bensì riguarda unicamente il rifiuto di riconoscere qualifiche professionali di ingegnere conseguite in Italia in base ad una formazione universitaria ricevuta soltanto in Spagna. Occorre quindi circoscrivere il dispositivo della presente sentenza alla luce di tali considerazioni.

Sulla seconda censura, relativa alla necessità di omologazione dei titoli conseguiti in un altro Stato membro per l'ammissione alle prove di promozione interna della funzione pubblica spagnola

75 Con la sua seconda censura, la Commissione contesta il requisito dell'omologazione di tutti i diplomi stranieri, previsto dai decreti MAM/1266/2003 e APU/423/2005, al fine di ottenere una promozione in seno all'amministrazione generale dello Stato. Tale requisito sarebbe incompatibile con l'art. 3 della direttiva 89/48, che si applicherebbe tanto all'esercizio di una professione regolamentata quanto al suo accesso.

76 Di conseguenza, quando un cittadino di uno Stato membro esercita la professione di ingegnere nell'ambito dell'amministrazione generale dello Stato, le condizioni per tale esercizio dovrebbero includere le possibilità di promozione e, quindi, i criteri relativi alla partecipazione alle prove di selezione interna. Il requisito dell'omologazione del diploma renderebbe la promozione interna e, in definitiva, l'esercizio della suddetta professione più difficoltosi per i cittadini di uno Stato membro che possiedono il diploma professionale prescritto in un altro Stato membro rispetto a quelli che possiedono il diploma richiesto in Spagna.

77 Il Regno di Spagna osserva che, dal momento che nell'amministrazione generale dello Stato ogni funzionario può, in linea di principio, essere assegnato ad incarichi di vario tipo, gli incarichi stessi sono attribuiti non in base ad una determinata qualifica professionale, bensì in base ai gradi accademici, ossia il titolo di dottore, il diploma di laurea o i diplomi di ingegnere o di architetto. La decisione di riconoscimento che consente l'accesso ad una professione regolamentata non fornirebbe alcuna indicazione quanto al livello del grado accademico richiesto. Ciò considerato, l'omologazione sarebbe necessaria al fine di determinare il grado accademico di un candidato che ha acquisito le sue qualifiche in un altro Stato membro.

78 La Corte ha inoltre già dichiarato che, allorché la direttiva 89/48 trova applicazione, un ente pubblico di uno Stato membro tenuto a rispettare le norme previste da tale direttiva non può più imporre l'omologazione dei titoli di un interessato da parte delle autorità nazionali competenti come condizione preliminare all'accesso alla professione interessata (v., in tal senso, sentenze 8 luglio 1999, causa C‑234/97, Fernández de Bobadilla, Racc. pag. I‑4773, punto 27, e 14 luglio 2005, causa C‑141/04, Peros, Racc. pag. I‑7163, punto 35).

79 Come la Commissione ha evidenziato, l'art. 3 della direttiva 89/48 dispone che i diplomi rilasciati in un determinato Stato membro consentano al loro titolare non solo di accedere ad una professione regolamentata in un altro Stato membro, ma anche di esercitarvi tale professione alle medesime condizioni di coloro che possiedono diplomi nazionali.

80 Pertanto, le autorità nazionali hanno l'obbligo di assicurarsi che i titolari di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro abbiano le stesse possibilità di promozione

di coloro che possiedono la qualifica professionale nazionale equivalente. Quindi, nel caso di specie, se in Spagna, di norma, la professione di ingegnere di ponti e strade è esercitata dai titolari di un diploma spagnolo conseguito al termine di cinque anni di studi, le stesse possibilità di promozione che spettano ai titolari di tale diploma spagnolo devono essere riconosciute al titolare di un diploma rilasciato in un altro Stato membro, che abiliti l'interessato ad esercitare la medesima professione in Spagna, eventualmente dopo essere stato assoggettato a misure di compensazione. Tali considerazioni sono indipendenti dal numero di anni di studio richiesti al suddetto titolare per conseguire il diploma in discorso.

81 Infatti, dal momento in cui un diploma rilasciato in un altro Stato membro è stato riconosciuto ai sensi della direttiva 89/48, eventualmente dopo l'applicazione di misure di compensazione, si ritiene che conferisca le stesse qualifiche professionali del diploma spagnolo equivalente. In tale contesto, il fatto di non consentire al titolare di un diploma rilasciato in un altro Stato membro di beneficiare delle stesse possibilità di promozione attribuite ai titolari del diploma spagnolo equivalente, per il solo motivo che tale diploma è stato conseguito al termine di una formazione di durata inferiore, verrebbe a sfavorire i titolari di un diploma di un altro Stato membro soltanto per aver acquisito qualifiche equivalenti in tempi più brevi.

82 Di conseguenza, il requisito dell'omologazione è incompatibile con l'art. 3 della direttiva 89/48, quanto meno nei limiti in cui tale requisito configura una condizione preliminare all'ammissione alle prove per la promozione interna, anche per candidati che si avvalgano unicamente di un diploma rilasciato in un altro Stato membro e riconosciuto in applicazione della direttiva 89/48.

83 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre dichiarare che il Regno di Spagna,

– negando il riconoscimento delle qualifiche professionali di ingegnere conseguite in Italia in base ad una formazione universitaria impartita esclusivamente in Spagna, e

– subordinando l'ammissione alle prove per la promozione all'interno del pubblico impiego di ingegneri in possesso di titoli professionali conseguiti in un altro Stato membro al riconoscimento accademico delle suddette qualifiche,

è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva 89/48, segnatamente del suo art. 3.

Sulle spese

84 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno di Spagna, rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

1) Il Regno di Spagna,

– negando il riconoscimento delle qualifiche professionali di ingegnere conseguite in Italia in base ad una formazione universitaria impartita esclusivamente in Spagna, e

– subordinando l'ammissione alle prove per la promozione all'interno del pubblico impiego di ingegneri in possesso di titoli professionali conseguiti in un altro Stato membro al riconoscimento accademico delle suddette qualifiche,

è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, in particolare del suo art. 3.

2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

Firme